

Como ha ripigliato, riguarda un nuovo modo di fare dei contratti, cioè quello di schede private. Quindi osservo all'onorevole Como che, ove intenda fare di questa sua proposta un articolo speciale, lo presenti formalmente.

**COMO.** Se l'onorevole presidente avesse posto mente alle mie parole, avrebbe veduto che io intendevo di proporre un articolo speciale, poichè quando presi la parola dissi: prima che si entri nella discussione dell'articolo 10, io ho intenzione di fare un articolo speciale dell'emendamento dell'onorevole Nervo.

Quindi, come vede l'onorevole presidente, non si tratta di confondere l'articolo da me proposto coll'articolo 10 in discussione.

**PRESIDENTE.** Le osservo che la sua voce fievole non mi ha permesso di cogliere perfettamente il senso delle sue parole.

**COMO.** Me ne duole.

**PRESIDENTE.** Mi è bastato però il sentire a parlare di emendamento dopo che ho letto l'articolo 10, per potere logicamente supporre che egli volesse emendarlo. L'osservazione che le ho fatto non mi pare quindi fuori di proposito.

Comunque sia, ora che so che non si tratta, secondo l'intendimento dell'onorevole proponente, di emendarlo, ma di proporre un nuovo articolo, che verrebbe dietro al nono, io metterò ai voti questa proposta.

**COMO.** Domanderei la parola.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Spaventa.

**SPAVENTA.** La Commissione aveva esaminata la questione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Nervo, sino da quando si occupò della redazione degli articoli 4 e 5 del progetto di legge che discutiamo.

Nell'emendamento dell'onorevole Nervo si tratta di quella che si chiama *licitazione privata*, che è una forma delle trattative private.

La Commissione non seppe risolversi ad introdurre nella legge una disposizione che riguardasse le licitazioni private, perchè non trovava un modo così generale, come deve esser quello della legge, per cui potesse stabilirsi i casi in cui la licitazione privata dovesse applicarsi. E che la Commissione avesse ben avvisato a non designare i casi in cui dovesse adoperarsi questa maniera delle schede segrete, l'ha dimostrato lo stesso onorevole Nervo, il quale, volendo introdurre nella legge questa garanzia, è caduto negli assurdi rilevati dall'onorevole relatore.

L'onorevole relatore ha dimostrato, come l'onorevole Nervo col suo emendamento pretende che nei contratti a partito privato, contemplati negli articoli 4 e 5, si adoperi la forma delle schede segrete, cioè la forma della concorrenza segreta, nei casi in cui è impossibile applicarla, perchè possono non esservi concorrenti. Per queste considerazioni, la Commissione aveva lasciato al regolamento di stabilire in quali casi

di trattative private dovesse adoperarsi la licitazione privata.

Dopo queste spiegazioni, io spero che l'onorevole Como non voglia insistere nel suo emendamento, e così la discussione procederà oltre.

**COMO.** Se la Commissione unitamente al Ministero assicura che nel regolamento sarà appositamente provveduto per questa licitazione privata, io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 10.

**BRUNETTI.** Prego l'onorevole Commissione di darmi una spiegazione.

Io trovo l'articolo 10 un po' diversamente formulato da quello che era l'articolo 9 del progetto ministeriale. A me pare in verità che l'articolo 9 del progetto ministeriale presenti un equivoco di meno. In quest'articolo 10 è detto:

« Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, ecc. »

Quindi il Consiglio di Stato è chiamato a giudicare non solo sulla regolarità della forma, ma anche sulla convenienza amministrativa. In questo modo a me pare decisamente violato il diritto dei diversi aggiudicatari, perchè entrare nella convenienza amministrativa importa entrare nel merito del contratto, non già solamente rimanersi alla superficie della forma.

Io comprendo benissimo l'articolo 13 il quale dice:

« I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministero, cui spetta, ecc. »

In quanto alla eseguibilità, ripeto, io la comprendo...

*Voci dal banco della Commissione.* Si parla dei progetti di contratto.

**BRUNETTI.** Sì, dei progetti di contratto, lo so. Capisco bene che questi non siano eseguibili se non dopo la stipulazione... (*Interruzioni dal banco della Commissione*)

Noi abbiamo dapprima gl'incanti, poi l'aggiudicazione, ed infine il contratto...

**SPAVENTA.** No, no!

**CORRENTI.** Mi permetta, onorevole Brunetti. L'articolo dice:

« Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti ecc. »

Dunque, questo parere viene prima che ci sia il pubblico incanto, viene prima che ci sia alcun impegno.

**BRUNETTI.** Perdoni l'onorevole Commissione se insisto sempre più a domandare spiegazioni.

Io domando: questo parere del Consiglio di Stato sulla convenienza amministrativa viene prima o dopo l'aggiudicazione? Se viene prima, non aggiungo più parola.

**RESTELLI, relatore.** Viene prima.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.